

## **NORME REGOLAMENTARI PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SOCI E DEI CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI**

### **Premessa**

Il 9 luglio 2025 l'assemblea straordinaria di Cosmetica Italia ha approvato il nuovo Statuto dell'Associazione che prevede, tra le altre, modifiche sulla definizione del perimetro associativo e sulla tipologia dei soci.

Di conseguenza, si rende necessario recepire tali modifiche anche a livello regolamentare declinando, ove previsto, specificazioni al riguardo, tali da permettere una lineare ed efficace applicazione dello Statuto.

Ove non diversamente precisato i termini utilizzati nel presente Regolamento si intendono secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento verte sulla definizione del perimetro associativo e sulla definizione dei contributi annullando e sostituendo ogni precedente regolamento e/o atto su tali materie.

In caso di conflitto tra il presente Regolamento e lo Statuto prevalgono le disposizioni dello Statuto.

### **1. Definizione del perimetro associativo**

#### 1.1 - Art. 3 – Perimetro associativo

Per impresa si intende ogni soggetto che svolge un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Lo Statuto qualifica, in particolare, ai fini associativi, le imprese che esercitano attività industriale cosmetica, individuando due categorie di soci: soci effettivi e soci aggregati, tra loro alternative.

##### *1.1.1 - Soci effettivi*

Lo Statuto definisce "soci effettivi" le *"imprese che esercitano attività industriale cosmetica, con sede legale nel territorio nazionale, nonché imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale."*

Specifica poi che *"Per imprese che esercitano attività industriale cosmetica si intendono quelle che producono (anche per conto di terzi) e/o immettono sul mercato prodotti cosmetici e/o vendono prodotti cosmetici al dettaglio, a condizione che la vendita al dettaglio abbia ad oggetto prodotti cosmetici a marchio proprio in misura prevalente (intendendosi per prevalente un'attività che generi più del 50% dell'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dalla vendita al dettaglio di cosmetici a marchio proprio nel periodo di imposta)".*

Infine, esclude dalla definizione di "impresa industriale cosmetica" l'impresa *"che vende al dettaglio in prevalenza categorie merceologiche diverse dai cosmetici, intendendosi per prevalente un'attività che generi più del 50% dell'ammontare complessivo dei ricavi prodotti nel periodo di imposta"*

Il termine "immissione sul mercato" utilizzato nello Statuto e nel presente Regolamento si intende riferito sia alla prima messa a disposizione del prodotto cosmetico sul territorio nazionale, sia alla fornitura del prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito (cfr. Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici, art. 2.1 lett. g), h).

Di conseguenza, rientrano nella definizione di "soci effettivi" le imprese che svolgono attività di distribuzione di prodotti cosmetici con esclusione dei distributori al dettaglio, a meno che questi ultimi soddisfino il requisito contenuto nella definizione di socio effettivo riferito alla vendita di prodotti a marchio proprio in misura prevalente (cioè vale a dire un'attività che generi più del 50% dell'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dalla vendita al dettaglio di cosmetici a marchio proprio nel periodo di imposta).

#### *1.1.2 - Soci aggregati*

Lo Statuto definisce "soci aggregati" /e "imprese che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici" demandando alle norme regolamentari la declinazione dei soci aggregati coerentemente alla finalità della definizione statutaria.

Conseguentemente, il presente Regolamento specifica quanto segue.

Per imprese che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici si intendono quelle che non hanno nel proprio oggetto sociale le attività previste come requisiti per i soci effettivi, e che svolgono le seguenti attività:

1. produzione e/o lavorazione (per conto proprio e/o di terzi), importazione e/o esportazione, distribuzione e/o commercializzazione di:
  - materie prime e fragranze per la produzione di cosmetici;
  - packaging destinato al confezionamento di prodotti cosmetici;
  - macchinari, impianti ed apparecchiature per la produzione di cosmetici.
2. attività di servizi di logistica alle imprese cosmetiche aventi per oggetto:
  - depositari di prodotti
  - gestione di magazzini.

## **2. Definizione e calcolo dei contributi**

### *2.1 Definizione dei contributi*

La contribuzione viene determinata ogni anno dall'assemblea dei soci. Il contributo viene determinato:

- per i soci effettivi in funzione del fatturato cosmetico, sulla base di scaglioni predefiniti;
- per i soci aggregati in funzione del fatturato totale dell'azienda sulla base di scaglioni predefiniti.

#### *2.1.1 Soci effettivi:*

Il fatturato di riferimento è il fatturato cosmetico conseguito nell'ultimo esercizio precedente, intendendosi per tale l'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Es.: nel 2025 per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare sarà quello al 31/12/2024, mentre per le imprese il cui esercizio termina al 30 giugno sarà quello al 30/06/2024.

Per fatturato cosmetico si intende quello risultante alla voce A.1 del bilancio d'esercizio redatto secondo le norme civilistiche, escludendo:

- i ricavi derivanti da attività non incluse nei requisiti previsti per i soci effettivi (*punto 1.1.1.*);
- il fatturato inter-company con imprese controllate, controllanti e/o collegate qualora anch'esse siano associate a Cosmetica Italia e versino i contributi.

#### *2.1.2 Soci aggregati:*

Il fatturato di riferimento ai fini del calcolo del contributo è il fatturato totale dell'azienda conseguito nell'ultimo esercizio precedente, intendendosi per tale l'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Es.: nel 2025 per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare sarà quello al 31/12/2024, mentre per le imprese il cui esercizio termina al 30 giugno sarà quello al 30/06/2024.

Il contributo è determinato sulla base di scaglioni predefiniti.

#### *2.1.3 – Calcolo in caso di disdetta*

L'art.4 dello Statuto prevede che il socio possa disdire l'adesione all'associazione con preavviso di due anni.

Qualora la scadenza del preavviso non coincida con la fine dell'esercizio, i contributi saranno calcolati in dodicesimi fino al mese (incluso) in cui scade il biennio di preavviso.

### **3. Calcolo e accertamento dei contributi**

#### *3.1 – Emissione della nota associativa*

Entro il mese di gennaio l'associazione invia ad ogni socio la richiesta di contributo per l'anno in corso, indicato in una "cartella contributiva" e calcolato come descritto nel secondo capoverso del presente articolo. Ai soci viene inviata anche una "scheda contributiva" per la comunicazione del fatturato da considerare per il calcolo.

Il contributo dei soci, riportato nella "cartella contributiva", viene determinato, salvo conguaglio, applicando la maggiorazione del 10% all'ultimo fatturato di riferimento utilizzato per il contributo associativo dell'anno precedente.

#### *3.2 Scheda contributiva*

Entro il mese di marzo il socio restituisce la scheda contributiva indicando il fatturato calcolato come indicato al punto 2.1.1 per il socio effettivo e al punto 2.1.2 per il socio aggregato. Qualora non sia ancora disponibile il dato definitivo è possibile indicare un dato stimato, modificandolo successivamente con un ulteriore invio della scheda entro e non oltre il mese di giugno.

L'associazione, qualora si renda necessario ricalcolare il contributo associativo, emette una richiesta di integrazione o un documento di storno parziale.

Entro lo stesso mese di marzo i soci provvedono al saldo del contributo associativo.

Entro il mese di dicembre l'associazione esamina i fatturati rilevati dai bilanci depositati presso il registro Imprese e, in caso di non corrispondenza con il fatturato utilizzato per il calcolo del contributo, provvede ad emettere una richiesta di integrazione, chiedendo eventualmente chiarimenti al socio.